

Con riguardo alla quantificazione della sanzione, nella stessa decisione *Latti artificiali*, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza comunitaria secondo cui in una decisione di irrogazione di ammende a più imprese, “l’obbligo di motivazione non comporta la redazione di un elenco vincolante o esauriente dei criteri tenuti in considerazione” e, inoltre, che “nel fissare l’importo di ciascuna ammenda, la Commissione dispone di un margine di discrezionalità e non la si può considerare tenuta ad applicare, a tale scopo, una formula matematica precisa”. A tal riguardo, il Consiglio di Stato ha concluso che “l’assenza di idonea motivazione circa la quantificazione della sanzione non comporta l’annullamento della sanzione, ma la verifica della congruità della stessa da parte del giudice amministrativo ...”.

Nella citata decisione *RC Auto*, i giudici nel rilevare che la giurisprudenza comunitaria riconosce alla Commissione un certo margine di discrezionalità nelle determinazioni dell’importo delle sanzioni, hanno ritenuto che nel caso di specie le imprese erano state “... poste in grado di percepire l’iter logico seguito dall’Autorità nella quantificazione della sanzione: un criterio crescente a seconda dell’adesione ad uno o più osservatori e della durata (breve, media o lunga) della partecipazione allo scambio, con l’applicazione di specifiche circostanze attenuanti o aggravanti”. Inoltre, rinviando ai principi affermati nella giurisprudenza comunitaria, è stata ritenuta legittima l’aggravante consistente nell’aver ostacolato l’attività istruttoria, nonché l’attenuante relativa alle condizioni economiche negative delle imprese, pur precisandosi che tale riduzione non è obbligatoria e che non deve tradursi nella concessione di un ingiustificato vantaggio concorrenziale nei confronti di tali imprese.

Il Consiglio di Stato, nella pronuncia *Pepsi-Cola/Coca-Cola*, ha confermato la rilevanza, ai fini dell’applicazione di una minor sanzione, delle condotte delle imprese che già nel corso del procedimento e prima della comunicazione delle risultanze istruttorie abbiano concretamente fatto cessare gli effetti degli illeciti, dando luogo ad una sorta di “ravvedimento operoso”.

Infine, con la citata decisione *RC Auto*, il Consiglio di Stato ha ribadito che “le imprese sanzionate non possono dolersi della mancata punizione di altre imprese e che l’eventuale illegittimità posta in essere dall’Autorità a vantaggio di altri soggetti non può essere dedotta come vizio di disparità di trattamento in relazione ad un provvedimento che incide legittimamente in maniera negativa nella sfera dei ricorrenti”.

Rilevanza dell’elemento soggettivo

Il Consiglio di Stato, nella citata decisione *Latti artificiali*, ha precisato che, “perché un’infrazione alle norme del Trattato sulla concorrenza si possa considerare intenzionale, non è necessario che l’impresa sia stata conscia di trasgredire tali norme, ma è sufficiente che essa non potesse ignorare che il suo comportamento aveva come scopo la restrizione della concorrenza”. Inoltre, “ai sensi dell’art. 3 della legge n. 689/1981, cui rinvia l’art. 31 della legge n. 287/1990, il principio secondo cui per le violazioni colpite da san-

zione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (cfr. anche Tar del Lazio, sentenza *Pellegrini-Consip*, cit.).

Sempre il Consiglio di Stato, in altra pronuncia riguardante l'inottemperanza all'obbligo di comunicazione di concentrazioni (cfr. decisione *RAI-Vari impianti radiofonici*, cit.), ha dato rilievo alla circostanza che dette operazioni erano state realizzate dall'impresa (RAI) nell'“*adempimento di un obbligo specifico ad essa imposto dalla legge e dal contratto di servizio*”, circostanza ritenuta idonea, non ad escludere, ma “*ad attenuare in modo significativo la consapevolezza di aver posto in essere comportamenti colposi*”. Il Tar del Lazio, nella citata sentenza *International Mail Express Italy/Poste Italiane*, si è soffermato in particolare sulla rilevanza dell'elemento soggettivo ai fini della graduazione della sanzione. Prendendo le mosse dall'attribuzione alla sanzione di una finalità educativa (per chiunque sia tentato di ricadere nell'infrazione), il giudice ha ritenuto che una condotta abusiva, da parte dell'operatore pubblico postale, consistente in una “*colposa esagerazione*” della difesa della riserva attribuita dalla legge, comporti una mancanza di precisa volontarietà nel commettere l'abuso, di cui si dovrebbe tenere conto in sede di quantificazione della sanzione.

Fatturato rilevante

Sulla determinazione del fatturato rilevante ai fini della quantificazione della sanzione, il Consiglio di Stato ha precisato che l'inciso “*relativamente ai prodotti oggetto dell'intesa*”, di cui all'articolo 15 della legge n. 287/90 (nel testo precedente alla novella introdotta dalla legge n. 57/2001) “*non comporta la necessità di separare dal fatturato ogni voce specifica non perfettamente coincidente con il prodotto tipo oggetto della pratica*”. Infatti, con riferimento al calcolo del fatturato su cui basare la sanzione, nella citata decisione *Pepsi-Cola/Coca-Cola*, il Collegio ha condiviso l'interpretazione dell'Autorità, osservando che “*come ha già chiarito la giurisprudenza (Sez. VI, 20 marzo 2001, n. 1671), il dissuasivo criterio della percentuale del fatturato del prodotto [...] va applicato tenendo conto dello scopo cui erano rivolte le condotte anticoncorrenziali (ed è riferibile all'intera attività produttiva) che intendevano favorire le imprese responsabili*”. I giudici amministrativi hanno inoltre escluso che l'articolo 15, comma 1, distingua in alcun modo tra fatturato netto e lordo delle imprese, cosicché “*legittimamente l'Autorità ha basato i calcoli sul fatturato lordo (comprensivo degli sconti praticati ai grossisti e risultanti dalle fatture), tenendo conto degli stessi importi comunicati dalle società sanzionate*”. Analogamente, è stata negata la violazione dell'articolo 11 della legge n. 689/1981, per la presunta sproporzione tra i profitti conseguiti per effetto delle pratiche abusive accertate e l'entità della sanzione. Al riguardo, il

Consiglio di Stato ha precisato che *“l’unico parametro sancito dall’art. 15”* risulta *“basato sulla percentuale dall’1 al 10% del fatturato e non anche sul rilievo del profitto eventualmente conseguito”*.

Potere sanzionatorio dell’Autorità per violazione delle misure imposte in sede di valutazione di una concentrazione

Con sentenza 2 agosto 2002, n. 6929, *Henkel-Loctite*, il Tar del Lazio ha affrontato per la prima volta alcune questioni relative alla violazione delle prescrizioni imposte in sede di valutazione di una concentrazione e alla conseguente irrogazione di una sanzione pecuniaria *ex* articolo 19, comma 1 della legge n. 287/90. In proposito, il Tar ha chiarito che nel divieto di cui all’articolo 6 della legge n. 287/90 rientrano *“sia le operazioni vietate tout court dall’Autorità, sia le concentrazioni che l’Autorità ha ‘autorizzato’ prescrivendo misure strutturali o comportamentali dirette ad impedire il prodursi delle conseguenze distorsive della concorrenza e che si sono ugualmente realizzate con caratteristiche anticoncorrenziali per l’inosservanza delle prescrizioni imposte”*.

I giudici hanno altresì rigettato la tesi secondo cui in sede di irrogazione della sanzione l’Autorità avrebbe dovuto procedere ad un accertamento ulteriore, rispetto a quello effettuato in sede istruttoria, riguardo alla concreta esistenza degli effetti anticoncorrenziali della concentrazione realizzata senza rispettare gli impegni, osservando che l’inosservanza totale o parziale delle condizioni di autorizzazione *“determina la realizzazione di una concentrazione con caratteristiche anticoncorrenziali senza bisogno di ulteriori verifiche”*.

Con riguardo alla sanzione, il Tar ha precisato che il fatturato da prendere come riferimento deve essere quello realizzato nel mercato in cui la concentrazione è destinata a produrre i suoi effetti, anche se l’inottemperanza concerne un mercato di ampiezza diversa.

Potere di diffida dell’Autorità e inottemperanza

Potere di diffida e appalti pubblici

Con riferimento al potere di diffida di cui all’articolo 15 della legge n. 287/90, esercitato per far cessare una pratica concertata posta in essere dalle imprese partecipanti ad una gara d’appalto conclusasi con atti di aggiudicazione, il Tar del Lazio, nella citata sentenza *Pellegrini-Consip*, si è pronunciato su alcune questioni di rilievo. Prima fra tutte quella della natura della diffida quale atto dovuto, in quanto espressione di un potere-dovere dell’Autorità: *“Nel momento in cui l’Autorità accerti un’infrazione degli artt. 2 o 3, essa è infatti tenuta ad impartire l’ordine di cessazione come richiestole dalla legge stessa”*. I giudici hanno tuttavia indicato che laddove all’esito di una gara vi sia stata un’aggiudicazione e conseguentemente la diffida dell’Autorità investa, sebbene indirettamente, *“le sorti della convenzione conclusa dalle imprese sanzionate con un’Amministrazione terza [...] il potere-*

dovere di diffida dell'AGCM [...] richiede di essere coordinato [...] con i tradizionali principi di vincolatività della ripartizione delle competenze delle pubbliche amministrazioni e della imperatività dei loro atti". Quindi, "un rapporto contrattuale che faccia capo ad un'Amministrazione, per essere autoritativamente sciolto (salva, nei casi tipizzati dal codice civile, la pronuncia dell'autorità giudiziaria), richiede una precisa determinazione della P.A. contraente medesima". Ciò posto, il Tar ha concluso che "allorquando l'Autorità, nell'esercizio delle proprie specifiche competenze, abbia accertato che una procedura di gara pubblica sia stata inficiata da una collusione tra imprese che abbia prodotto effetti di sensibile alterazione del gioco della concorrenza, questa sua valutazione, per ragioni di coerenza dell'ordinamento giuridico, non lascia alcuno spazio agli opinamenti nei quali la singola Amministrazione appaltante potrebbe da parte sua avventurarsi su punti quali una ipotetica inoffensività dell'intesa emersa, la convenienza del contratto in corso, et similia. Le quante volte, dunque l'Autorità accerti l'efficacia offensiva dell'intesa anticoncorrenziale che abbia investito una gara, l'iniziativa di autotutela dell'amministrazione appaltante deve ritenersi giuridicamente doverosa, e non discrezionale, nell'an". Il Tar ha quindi concluso nel senso che, a fronte di una diffida dell'Autorità, nonostante la mancanza di discrezionalità della pubblica amministrazione appaltante sull'an (circa l'esercizio del potere di autotutela), v'è "un insopprimibile momento di possibile discrezionalità relativo al quomodo", il cui esercizio risulta tuttavia vincolato entro precisi limiti di natura temporale, secondo criteri di stretta funzionalità e proporzionalità: "non può essere disconosciuta, infatti, all'appaltante pubblico la possibilità di prevedere che la caducazione del contratto intervenga con la dilazione strettamente indispensabile ad evitare soluzioni di continuità, ove particolarmente pregiudizievoli per gli interessi pubblici, nell'acquisizione delle utilità che l'appaltatore sia tenuto a fornire".

Diffida con efficacia immediata

La questione della mancata assegnazione nella diffida dell'Autorità di un termine per porre fine alle infrazioni accertate è stata affrontata nella citata decisione *Gruppo Sicurezza/Aeroporti di Roma*, in cui il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità della diffida senza termine, quindi con effetto immediato, chiarendo che "il relativo potere può estrinsecarsi, in determinate circostanze, anche attraverso l'immediata eliminazione delle infrazioni, specie quando si sia di fronte ad abusi e comportamenti aventi un effetto di esclusione o di espulsione dal mercato dei nuovi soggetti entranti".

Inottemperanza alla diffida

Nella sentenza 15 ottobre 2002, n. 8696, *Associazione nazionale mantentori/Italgas*, il Tar del Lazio ha precisato che "si ha inottemperanza ad una delibera dell'Autorità non solo quando l'impresa persiste nel riprodurre formalmente gli stessi comportamenti sanzionati, ma anche quando attua comportamenti diretti ad eludere l'imposizione dell'Autorità per raggiungere gli

stessi fini anticoncorrenziali". Il Tar ha inoltre affermato che nell'ambito dei procedimenti di inottemperanza la gravità di un'infrazione non viene meno solo per la sua breve durata, *"trattandosi di un comportamento anticoncorrenziale tenuto dopo una formale esplicita diffida da parte dell'Autorità"*.

PROFILI PROCEDURALI

Poteri istruttori dell'Autorità e diritti di difesa

Con sentenza 3 ottobre 2002, n. 8329, *U.R.R.A.-Consorzio Carta/Conai-Comieco-F.M.S.*, il Tar del Lazio ha ribadito il suo orientamento in materia di accertamenti pre-istruttori, chiarendo che *"l'acquisizione da parte dell'Autorità di notizie o della denuncia di un comportamento anticoncorrenziale non comporta [...] l'apertura di un'apposita istruttoria ma una prima deliberazione sulla sussistenza delle presunte violazioni al fine di verificare la sussistenza quanto meno del "fumus" in ordine alle violazioni da contestare e quindi dei presupposti per l'apertura dell'istruttoria"*. Il Tar ha inoltre ribadito che *"la fase pre-istruttoria è connotata da ampia informalità e rispetto ad essa non trovano applicazione gli strumenti di partecipazione degli interessati al procedimento disciplinati espressamente dall'art. 14 della l. n. 287/1990 e che possono essere azionati solo dopo l'apertura dell'istruttoria"* (cfr. anche Tar del Lazio, sentenza 10 marzo 2003, n. 1790, *Pellegrini-Consip*).

Nella pronuncia *RC Auto*, il Consiglio di Stato ha precisato che il dovere dell'Autorità di comunicare l'avvio di una istruttoria sorge solo quando da elementi in suo possesso o portati a sua conoscenza emerge una possibile violazione della disciplina antitrust. E' peraltro *"irrilevante il modo in cui l'Autorità venga in possesso di tali elementi"* e non può dubitarsi della liceità dell'acquisizione di documentazione rilevante a fini antitrust, pur quando non direttamente pertinente con la violazione contestata nell'atto di avvio.

In materia di diritti di difesa, il Collegio nella stessa decisione ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza comunitaria secondo cui *"nell'ambito di un procedimento antitrust le prerogative di difesa non richiedono che la Commissione ribatta a tutti i motivi delle imprese interessate, essendo invece sufficiente che sotto il profilo sostanziale venga adeguatamente motivata la tesi accolta in contrapposizione alle posizioni delle parti"* (cfr. anche Consiglio di Stato, decisione *Latti artificiali*, cit.).

Nella decisione *Latti artificiali*, il Consiglio di Stato ha altresì chiarito che laddove l'Autorità abbia accertato delle infrazioni senza dare la possibilità alle imprese di controdedurre, a seguito dell'invio della comunicazione delle risultanze istruttorie, ciò può tradursi in un vizio procedimentale; tuttavia, il Collegio ha precisato che non *"ogni minimo cambiamento rispetto alle conclusioni delle risultanze istruttorie debba comportare una riapertura del contraddittorio, ma ciò si rende necessario nelle ipotesi [...] in cui il mutamento comporta una proposta aggiuntiva di sanzione"*.

Nella pronuncia *RC Auto*, il Consiglio di Stato ha altresì affrontato la questione del preteso divieto di auto-incriminazione che impedirebbe all'Autorità di chiedere informazioni alle imprese cui è indirizzata l'istruttoria. In proposito è stato richiamato l'orientamento comunitario secondo il quale *“l'unico limite che la Commissione incontra nell'esercizio dei propri poteri istruttori è costituito dal divieto di imporre ad un'impresa l'obbligo di fornire risposte attraverso le quali questa sarebbe indotta ad ammettere l'esistenza della trasgressione, che deve invece essere provata dalla Commissione”*.

Annullamento di un provvedimento su una concentrazione e potere dell'Autorità di riprovvedere

Il Consiglio di Stato nella citata decisione *Enel-France Telecom/New Wind*, in coerenza con la disciplina comunitaria sulle concentrazioni, ha chiarito che l'Autorità, in caso di annullamento da parte del giudice di propri provvedimenti su operazioni di concentrazione tempestivamente adottati, può riesercitare i propri poteri istituzionali, come previsto da una consolidata giurisprudenza amministrativa in tema di riesercizio del potere amministrativo a seguito di annullamento in sede giurisdizionale.

Legittimazione a impugnare i provvedimenti dell'Autorità

Con la sentenza 27 gennaio 2003, n. 420, *AIPAS/ASI*, il Tar del Lazio ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui gli unici legittimati ad impugnare i provvedimenti dell'Autorità, adottati ai sensi della legge n. 287/90, sono i diretti destinatari dei provvedimenti medesimi. In particolare, è stato dichiarato inammissibile, per carenza di legittimazione, il ricorso presentato da un concorrente avverso una decisione dell'Autorità di non avvio di istruttoria riguardo a una operazione di concentrazione notificata. Ciò in quanto *“i poteri attribuiti all'Autorità dalla legge n. 287 del 1990 sono preordinati alla tutela oggettiva del diritto di iniziativa economica nell'ambito del libero mercato e non alla garanzia di posizioni individuali o associate di soggetti fruitori del mercato”*. Pertanto, tutti i soggetti diversi da quelli direttamente incisi sono titolari di un semplice interesse indifferenziato rispetto alla posizione della generalità dei consociati a che l'Autorità eserciti i propri poteri in maniera corretta e tempestiva. Ciò vale anche in caso di partecipazione al procedimento svolto dinanzi all'Autorità.

Termini procedurali

Con la citata decisione *Generali-Unicredito*, il Consiglio di Stato, accogliendo un appello dell'Autorità, ha rilevato che la modifica di un accordo comunicato dalle parti ex articolo 13, legge n. 287/90, consistente nell'eliminazione di una clausola di esclusiva reciproca, determina un cambiamento definitivo di elementi essenziali del contratto, da considerare dunque (ex articolo 2, comma 4 del Dpr n. 461/91, allora vigente) quale *nuova intesa*, con la conseguente riapertura dei termini. Il Consiglio di Stato ha infatti osservato che, *“a fronte della previsione di un termine perentorio entro il quale*

l'Autorità è tenuta a svolgere l'attività pre-istruttoria, volta ad accertare se l'intesa comunicata presenti elementi di fumus anticoncorrenziali che consentano l'avvio di un procedimento istruttorio ai sensi dell'art. 14 della l. n. 287/90, il legislatore ha previsto che la comunicazione debba contenere tutti gli elementi essenziali per consentire all'Autorità di valutare l'accordo e di pronunciarsi in merito ad esso". Perché l'Autorità possa pronunciarsi, dunque, è necessario che l'accordo sia definito in tutte le sue parti e non lasciato ad opzioni future. Nella stessa sentenza i giudici hanno precisato che il termine perentorio previsto dall'articolo 13 della legge n. 287/90 è stato previsto quale limite temporale entro cui l'Autorità deve valutare semplicemente se avviare o meno l'istruttoria di cui all'articolo 14, verificando in maniera sommaria e astratta la lesività dell'accordo comunicato. Con la sentenza *Pellegrini-Consip* il Tar del Lazio ha sottolineato che nella legge e nel regolamento di procedura in materia di concorrenza *"manca un termine normativamente individuato e di carattere generale per la conclusione delle istruttorie dell'Autorità in materia di intese vietate dall'articolo 2 della legge"*. Peraltro, nella decisione si osserva che nessuna norma o principio autorizza ad assegnare carattere perentorio al termine per la conclusione del procedimento indicato dalla stessa Autorità, ai sensi dell'articolo 6 del Dpr n. 217/98, nel provvedimento di avvio dell'istruttoria, termine che ha *"la mera funzione, in armonia con il più generale principio stabilito dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990, di assegnare tempi tendenziali ragionevolmente certi al singolo procedimento"*, con l'esclusione di ogni automatismo decadenziale.

Modalità e limiti nell'esercizio del diritto di accesso

Con sentenza 13 gennaio 2003, n. 80, *Unidim*, il Tar del Lazio ha ribadito l'esigenza di un bilanciamento tra i valori contrapposti dell'accesso e della riservatezza, affermando che *"si deve ritenere che il legislatore della legge n. 287, con il proprio silenzio sullo specifico tema dei conflitti di accesso – riservatezza abbia implicitamente recepito il principio del contemperamento tra i due ordini di valori sancito dall'appena varata legge generale sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990"*. Inoltre, nel passare in rassegna i principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria in tema di rapporti tra accesso e riservatezza nei procedimenti antitrust, il Tar ha richiamato il meccanismo ivi delineato per la tutela dei segreti aziendali, consistente nella predisposizione di un apposito elenco di documenti e del relativo contenuto, sulla base del quale l'impresa aspirante all'accesso indica quali documenti intende visionare, mentre la Commissione procede ad individuare i brani da sottrarre all'accesso previo contraddittorio con l'operatore che ha chiesto la tutela della riservatezza. Secondo il Tar *"l'applicazione di siffatto meccanismo procedurale o di un meccanismo sostanzialmente analogo [...] deve ritenersi corretta"*. Da ciò consegue che *"il principio di parità delle armi non comporta che in ogni caso il diritto di accesso prevalga sulle esigenze di riservatezza, ma implica che debba essere consentito alle imprese di avere contezza del contenuto dell'intero fascicolo, con indicazione degli atti segretati e del relativo contenuto, e che*

in relazione ai documenti costituenti elementi di prova a carico o comunque richiesti dalle imprese per l'utilizzo difensivo a discarico la segretezza debba essere strettamente limitata alle c.d. parti sensibili. L'individuazione di queste ultime, poi, deve avvenire nell'ambito di un giudizio comparativo di bilanciamento di confliggenti interessi, all'esito del quale deve comunque essere assicurata alle imprese oltre alla conoscenza dell'intero fascicolo attraverso le procedure del tipo di quelle indicate, l'effettiva conoscenza degli elementi di prova dell'infrazione o degli elementi essenziali per la difesa".

I giudici hanno osservato che, nel caso di specie, siffatto meccanismo era stato sostanzialmente attuato dall'Autorità, essendo viceversa mancato in concreto l'esercizio da parte della ricorrente dell'onere di accedere ai documenti messi a sua disposizione. Inoltre nella sentenza viene incidentalmente precisato che le esigenze di riservatezza relative a determinati documenti, ove manifestate, continuano ad assistere gli stessi documenti anche nell'ambito di nuovi procedimenti nei quali essi siano eventualmente trasfusi.

Con sentenza 11 febbraio 2003, n. 866, *SITA/Viaggi e Turismo Marozzi*, il Tar del Lazio ha precisato che l'istanza di accesso deve presentarsi come *"strumentale, in un'ottica personale e soprattutto di concretezza"* ad una esigenza di tutela; inoltre, è necessaria l'allegazione da parte dell'istante di elementi idonei *"a specificare e [...] comprovare l'interesse connesso all'oggetto della propria richiesta"* (ex articolo 4 del Dpr n. 352/92).

Limiti all'applicabilità della legge n. 689/81

Nella citata sentenza *Latti artificiali*, il Consiglio di Stato ha escluso l'applicabilità dell'articolo 16 della legge n. 689/81 (pagamento in misura ridotta) nei procedimenti antitrust in quanto il rinvio a tale disciplina generale contenuto nell'articolo 31 della legge n. 287/90, *"è espressamente limitato dalla compatibilità di tale disciplina con il procedimento antitrust"*. Pertanto, in questi procedimenti, *"la necessaria contestualità tra la fase di accertamento dell'infrazione e l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 15 della legge n. 287/1990, non è sicuramente compatibile con le modalità del pagamento in forma ridotta previste dal citato art. 16, che invece presuppongono una scissione tra le due fasi"*.

Il Tar del Lazio, nella citata sentenza *Pellegrini-Consip*, ha escluso l'applicabilità dell'art. 24 della legge n. 689/81 secondo cui, nel caso di connessione obiettiva con un reato, competente a conoscere della violazione non costituente reato e ad irrogare la sanzione per questa prevista dalla legge è il giudice penale in quanto anche tale disposizione è incompatibile con la legge n. 287/90. In proposito, il giudice amministrativo ha osservato che *"le funzioni attribuite dalla legge all'Autorità a presidio del valore della libera concorrenza si esplicano, pertanto, indipendentemente dalla rilevanza penale dei comportamenti considerati, che, ove ne ricorrano i presupposti, possono formare oggetto di valutazione nelle sedi competenti ad altri fini ed effetti"*.

4. Rapporti internazionali

COMMISSIONE EUROPEA

Premessa

Con l'adozione, nel dicembre 2002, del regolamento n. 1/2003 da parte del Consiglio, è stato portato a termine il processo di riforma del regime di applicazione degli articoli 81 e 82 del Trattato. Il nuovo regolamento, che sostituisce il regolamento n. 17/62, delinea un contesto profondamente innovativo per quanto riguarda sia l'evoluzione della politica comunitaria di concorrenza, sia il complessivo assetto dei rapporti istituzionali e di cooperazione tra autorità di tutela della concorrenza all'interno dell'Unione europea. Nel corso dell'anno, la Commissione ha altresì adottato un nuovo regolamento di esenzione per gli accordi di distribuzione degli autoveicoli che, in linea con la più recente evoluzione della disciplina comunitaria generale in materia di trattamento delle intese verticali, modifica sensibilmente il regime settoriale precedentemente previsto dal regolamento n. 1475/95. La Commissione ha inoltre adottato una nuova comunicazione in materia di non imposizione o riduzione delle ammende nei casi di accordi di cartello tra imprese, anche in questo caso apportando cambiamenti significativi ai criteri di applicazione e alle modalità di funzionamento del programma comunitario di clemenza previsti nella precedente comunicazione del 1996.

In tema di concentrazioni, la Commissione, sulla base dei risultati del processo di consultazione seguito alla pubblicazione del Libro Verde sulla revisione del regolamento n. 4064/89, ha formalizzato la propria proposta di riforma del regolamento stesso, attualmente all'esame del gruppo "Concorrenza" del Consiglio. Parallelamente, la Commissione ha pubblicato un progetto di comunicazione sulle concentrazioni orizzontali, inteso a fornire, in primo luogo alle imprese, indicazioni e chiarimenti in ordine ai criteri utilizzati a livello comunitario nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra operatori concorrenti.

Nell'ambito dei rapporti internazionali in materia di diritto e politica della concorrenza, la Commissione ha continuato a svolgere un ruolo attivo, in seno all'Organizzazione Mondiale per il Commercio, nel promuovere la considerazione delle tematiche concorrenziali e nel sostenere l'opportunità di un negoziato multilaterale in materia di concorrenza.

Le decisioni della Commissione

Nel corso del 2002 la Commissione europea ha adottato 14 decisioni formali in applicazione dell'articolo 81 del Trattato CE. Si tratta, in particolare,

di dieci casi di applicazione del divieto di intese restrittive della concorrenza di cui all'articolo 81, paragrafo 1, e di quattro esenzioni individuali ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3. Nel periodo di riferimento, la Commissione non ha adottato alcuna decisione in applicazione dell'articolo 82 del Trattato.

Decisioni relative agli articoli 81 e 82 del Trattato CE

Decisioni e data	Norme applicate	Estremi di pubblicazione
Banche austriache (11 giugno 2002)	art. 81.1 (divieto con sanzioni)	non pubblicata
Metionina (2 luglio 2002)	art. 81.1 (divieto con sanzioni)	non pubblicata
Lufthansa/Austrian Airlines (5 luglio 2002)	art. 81.3 (esenzione)	GUCE L 242/25 (10.09.2002)
Gas industriali e medici (24 luglio 2002)	art. 81.1 (divieto con sanzioni)	GUCE L 84/1 (1.04.2003)
Visa International (24 luglio 2002)	art. 81.3 (esenzione)	GUCE L 318/17 (22.11.2002)
IFPI (8 ottobre 2002)	art. 81.3 (esenzione)	non pubblicata
Nintendo (30 ottobre 2002)	art. 81.1 (divieto con sanzioni)	non pubblicata
Christie's/Sotheby's (30 ottobre 2002)	art. 81.1 (divieto con sanzioni)	non pubblicata
TACA (14 novembre 2002)	art. 81.3 (esenzione)	GUCE L 26/53 (31.01.2003)
Cartongesso (27 novembre 2002)	art. 81.1 (divieto con sanzioni)	non pubblicata
Metilglucamina (27 novembre 2002)	art. 81.1 (divieto con sanzioni)	non pubblicata
Tondi per cemento (17 dicembre 2002)	art. 81.1 (divieto con sanzioni)	non pubblicata
Graffiti speciali (17 dicembre 2002)	art. 81.1 (divieto con sanzioni)	non pubblicata
Aromatizzanti (17 dicembre 2002)	art. 81.1 (divieto con sanzioni)	non pubblicata

Nel giugno 2002 la Commissione ha riscontrato un'infrazione al divieto dell'articolo 81, paragrafo 1, posta in essere da otto banche austriache mediante la fissazione concertata del prezzo di tutti i prodotti e servizi bancari forniti alle imprese o alla clientela privata sull'intero territorio austriaco. L'intesa prevedeva inoltre l'astensione delle banche partecipanti da attività di promozione pubblicitaria dei propri prodotti e servizi. L'indagine della Commissione, iniziata nel 1998 e riguardante il solo territorio austriaco, ha evidenziato come il cartello fosse stato organizzato attraverso una struttura capillare composta da diversi comitati a livello locale, uno per ogni singolo prodotto, composti dai dirigenti di livello inferiore e coordinati da un gruppo di controllo, denominato "Lombard Club", che era a sua volta formato dai direttori generali delle banche coinvolte. Comitati locali e vertice si riunivano periodicamente al fine di scambiare le informazioni necessarie ad attuare la concertazione dei comportamenti da adottare, in particolar modo in occasione dei cambiamenti dei tassi d'interesse da parte della Banca Centrale austriaca. Nell'ambito dei comitati locali, di particolare importanza erano quelli relativi ai tassi di prestito e di deposito, sottoposti al "comitato federale per i tassi di prestito e deposito", in cui si riunivano i rappresentanti delle banche di Vienna con gli omologhi provenienti dal resto dell'Austria. I documenti acquisiti dalla Commissione nel corso delle ispezioni hanno peraltro

evidenziato la consapevolezza da parte delle società coinvolte di violare le norme a tutela della concorrenza. In considerazione della gravità della violazione, la Commissione ha imposto alle parti ammende complessive pari a 124,3 milioni di euro per il periodo dell'infrazione tra il 1995 e il 1998. Nonostante la violazione avesse avuto inizio prima del 1995, la Commissione non ha potuto sanzionare la pratica illecita per tale precedente periodo in virtù del fatto che l'Austria non faceva ancora parte dell'Unione europea.

Nel luglio 2002 la Commissione ha accertato una violazione dell'articolo 81, paragrafo 1, posta in essere dalle società Degusta AG, Nippon Soda Company Ltd. e Aventis SA, mediante la partecipazione, tra il 1986 e il 1999, a un cartello di dimensioni mondiali nel mercato della metionina, uno dei più importanti amminoacidi utilizzati come ingrediente per i mangimi per animali. La Commissione aveva avviato le indagini nel 1999, a seguito delle informazioni fornite dalla stessa società Aventis in merito all'esistenza del cartello e alla sua partecipazione all'intesa. Dal procedimento istruttorio è emerso che le imprese coinvolte avevano partecipato a riunioni periodiche, in occasione delle quali avevano concordato la fissazione di prezzi minimi e "obiettivo", l'applicazione di aumenti concertati dei prezzi e la fissazione degli stessi nei confronti di singoli clienti, scambiandosi informazioni e dati sui rispettivi volumi di vendita. L'infrazione è stata ritenuta molto grave dalla Commissione, che ha irrogato ammende alla società tedesca Degussa e alla giapponese Nippon Soda pari, rispettivamente, a 118 e 9 milioni di euro, pur concedendo una riduzione del 50% alla prima e del 25% alla seconda, in ragione del grado di cooperazione prestata nel corso delle indagini. Una completa immunità dalle ammende è stata invece concessa alla società francese Aventis, che per prima aveva iniziato a collaborare rivelando l'esistenza del cartello e fornendo prove determinanti per l'accertamento dell'accordo.

Una terza decisione di divieto ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, è stata adottata dalla Commissione, nel luglio 2002, in relazione a un cartello tra i sette principali produttori olandesi di gas per usi industriali e medici (NV Hoek Loos, AGA AB, Air Liquide BV, Air Products Nederland BV, BOC Group Plc, Messer Nederland BV, Westfalen Gassen Nederland BV), avente per oggetto la fissazione dei prezzi e di altre condizioni commerciali nei Paesi Bassi, con ripercussioni negative sugli scambi all'interno del mercato comune. L'intesa si fondava sull'esplicito impegno concordato dalle società coinvolte a non trattare con i reciproci clienti per periodi variabili dai 2 ai 5 mesi ogni anno al fine di attuare gli aumenti di prezzo stabiliti. Le imprese partecipanti al cartello avevano inoltre concordato prezzi minimi e altre condizioni commerciali da applicare nella fornitura ai nuovi clienti dei prodotti oggetto dell'intesa. In particolare, tali condizioni commerciali riguardavano il noleggio obbligatorio di cilindri per la fornitura di determinati prodotti in forma gassosa, l'addebito dei costi di trasporto e l'introduzione di due contributi a totale carico dei clienti, rispettivamente concernenti la consegna di gas liquidi e la tutela e la sicurezza ambientale in relazione alla consegna dei gas

nei cilindri. Dal procedimento istruttorio è emerso che tali pratiche erano state poste in essere tra il 1989 e il 1991 e, successivamente, tra il 1993 e il 1997, ma la Commissione ha potuto sanzionare solo le infrazioni relative a tale secondo periodo in ragione dell'intervenuta prescrizione dell'illecito riguardante il periodo precedente. In considerazione della gravità della violazione e della sua durata, nonché del diverso grado di collaborazione offerto dalle imprese, della loro dimensione e quota di mercato, la Commissione ha inflitto ammende di importo differenziato, per un ammontare complessivo pari a circa 25,7 milioni di euro. Un'esenzione parziale dalle ammende, nella misura del 25%, è stata accordata dalla Commissione a due società (AGA e Air Products) per aver fornito prove sugli accordi e chiarimenti esaustivi sui documenti acquisiti durante le ispezioni e per non aver contestato gli addebiti della Commissione. Altre due delle società coinvolte (BOC e Westfalen) hanno beneficiato di una riduzione del 15%, in virtù del ruolo essenzialmente passivo avuto nel cartello e per non aver preso parte a tutte le fasi della pratica illecita. Infine, anche le società Hoek Loos e Messer hanno ottenuto una riduzione del 10% sulle ammende per non aver contestato i fatti esposti nella comunicazione degli addebiti.

Nell'ottobre 2002 la Commissione ha accertato una violazione dell'articolo 81, paragrafo 1, posta in essere dalla società giapponese Nintendo e da sette dei suoi distributori ufficiali in Europa (John Menzies plc nel Regno Unito, Concentra Produtos SA in Portogallo, Linea GIG Spa in Italia, Bergsala AB in Svezia, l'unità belga della tedesca CD-Contact Data GmbH in Belgio e Nortec AE, l'unità greca della giapponese Itochu Corp, anch'essa autonomamente sanzionata in Grecia). L'infrazione riguardava un'intesa verticale volta a limitare la concorrenza nel mercato dei videogiochi (*console* e giochi compatibili) per il periodo compreso tra il 1991 e il 1998. L'accordo, coordinato dalla società Nintendo anche attraverso la controllata Nintendo Europe GmbH, era volto a ostacolare le esportazioni parallele attraverso canali non ufficiali al fine di mantenere artificialmente alti i prezzi in vari Paesi per i medesimi prodotti. Il procedimento istruttorio ha infatti evidenziato, nel periodo di riferimento, l'esistenza di notevoli differenze, in alcuni casi fino al 67%, tra i prezzi praticati nel Regno Unito e in altri Stati membri (Spagna, Germania, Paesi Bassi, Italia e Svezia). Le modalità di attuazione dell'accordo prevedevano, in particolare, l'obbligo in capo ai distributori di individuare e ostacolare i responsabili delle esportazioni dai Paesi con prezzi bassi verso quelli con prezzi più elevati, utilizzando come misure repressive la riduzione delle forniture e, al limite, il boicottaggio. Tali misure punitive, peraltro, erano state adottate direttamente dalla stessa Nintendo nei confronti di uno dei suoi principali distributori (John Menzies). La Commissione ha pertanto inflitto a Nintendo e ai suoi sette distributori un'ammenda complessiva pari a 167,8 milioni di euro (la quinta maggiore ammenda mai inflitta per una violazione delle norme sulla concorrenza e la più elevata in assoluto tra quelle imposte in relazione a intese verticali), ritenendo che le pratiche dirette a ostacolare il commercio parallelo costituiscano una violazione particolarmente

te grave delle norme comunitarie della concorrenza, in quanto suscettibili di determinare la compartimentazione dei mercati nazionali e, conseguentemente, di privare i consumatori dei benefici derivanti dalla libera circolazione dei prodotti all'interno del mercato comune. Tra le società partecipanti all'infrazione, le ammende più elevate, pari rispettivamente a 149,1 e 8,6 milioni di euro, sono state comminate nei confronti delle società Nintendo e John Menzies, che avevano continuato la pratica illecita anche successivamente all'avvio dell'istruttoria, iniziata nel 1995. Nel fissare l'importo di tali ammende la Commissione ha peraltro tenuto conto della collaborazione offerta dalle due imprese a partire dal 1997 e, nel caso di Nintendo, anche della decisione della società di offrire un significativo compenso finanziario ai terzi danneggiati dalla violazione.

Un'altra violazione dell'articolo 81, paragrafo 1, è stata riscontrata dalla Commissione, nell'ottobre 2002, con riferimento a un accordo di cooperazione concluso tra le società Christie's e Sotheby's, le due principali case d'asta a livello mondiale. L'indagine, avviata nel gennaio del 2000 a seguito delle informazioni sull'esistenza dell'intesa fornite dalla società Christie's alla Commissione e al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, si è svolta nel quadro di un rapporto di stretta collaborazione tra i due organismi antitrust, facilitata anche dalla non opposizione delle parti allo scambio di informazioni riservate tra le due autorità di concorrenza. L'intesa era finalizzata a ridurre il grado di concorrenza che si era sviluppato tra le due società durante gli anni Ottanta, in particolare attraverso la fissazione concertata dell'importo della commissione a carico dei venditori (cosiddetta commissione del venditore). Inoltre, l'accordo di cartello riguardava altre condizioni commerciali, quali gli anticipi versati ai venditori, le garanzie prestate per i risultati dell'asta e le condizioni di pagamento. La Commissione ha accertato che le due imprese, in occasione di riunioni segrete tenute con regolarità e ai massimi livelli, avevano concertato e coordinato, tra il 1993 e il 2000, i propri comportamenti sul mercato. In considerazione della gravità di tali infrazioni la Commissione ha comminato alla società Sotheby's una sanzione di 20,4 milioni di euro (pari al 6% del suo fatturato mondiale), determinata applicando una riduzione dell'ammenda pari al 40% in funzione della cooperazione prestata nel corso delle indagini. Una completa immunità è stata invece accordata alla società Christie's, che per prima aveva iniziato a collaborare con la Commissione ammettendo la propria partecipazione al cartello.

Una decisione di divieto ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, è stata adottata dalla Commissione, nel novembre 2002, con riferimento a un cartello tra quattro imprese europee produttrici di cartongesso. L'indagine della Commissione ha accertato che, tra il 1992 e il 1998, le società BPB PLC (Regno Unito), Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG (Germania) e Société Lafarge SA (Francia), con l'adesione, negli ultimi due anni, di Gyproc Benelux Sa/NV (Belgio), si erano ripartiti i mercati della Francia, della Germania, del Regno Unito e dei Paesi del Benelux. Dal procedimento istrut-

torio, avviato nel 1998, è emerso che, su iniziativa delle società BPB e Knauf, era stato istituito, tra le quattro imprese, un sistema segreto di scambio d'informazioni sui rispettivi volumi di vendita e aumenti di prezzo, volto a sorvegliare gli sviluppi del mercato e a evitare una concorrenza troppo aggressiva. In particolare, con riferimento al mercato tedesco, successivamente alla riduzione dei prezzi verificatasi a metà degli anni Novanta e dovuta all'aumento delle capacità produttive e delle importazioni dall'Europa orientale, le imprese avevano concertato aumenti di prezzo e concordato strategie dirette a stabilizzare le rispettive quote di mercato in Germania. In considerazione della gravità e della durata dell'infrazione, la Commissione ha imposto alle imprese coinvolte ammende per un ammontare complessivo pari a 478 milioni di euro (la seconda sanzione più elevata comminata dalla Commissione, dopo quella del 2001 relativa al cartello delle vitamine). Alcune delle imprese coinvolte (BPB e Gyproc) hanno beneficiato di un'esenzione parziale dall'ammenda in ragione dell'atteggiamento collaborativo tenuto durante le indagini, nonché degli importanti elementi di informazione forniti alla Commissione prima della comunicazione degli addebiti. Nessuna riduzione è stata invece accordata alle società Knauf e Lafarge. Quest'ultima ha anzi subito la sanzione più pesante (249,6 milioni di euro) in virtù delle sue dimensioni e della sua quota di mercato, nonché per non aver cooperato con la Commissione e per aver precedentemente preso parte al cartello sul cemento.

Una violazione dell'articolo 81, paragrafo 1, è stata accertata dalla Commissione, nel novembre 2002, in relazione a un cartello di fissazione dei prezzi e di ripartizione del mercato della metilglucamina, realizzato tra il 1990 e il 1999 dalle società Aventis Pharma SA e Rhone-Poulenc Biochemie SA, entrambe appartenenti al gruppo Aventis, e la società Merck KGaA. La metilglucamina è una sostanza chimica utilizzata principalmente per le analisi radiografiche e per determinati prodotti farmaceutici. L'indagine della Commissione, iniziata nel 2000 a seguito di una segnalazione da parte di rappresentanti della società Merck, ha accertato che il cartello aveva avuto per oggetto la ripartizione della clientela, nonché la fissazione delle quote di mercato e di prezzi minimi (prezzi obiettivo e listini prezzi). Il mercato interessato dall'accordo collusivo era caratterizzato da una struttura sostanzialmente duopolistica, con la società Merck e le due società del gruppo Aventis che rappresentavano congiuntamente la totalità della produzione mondiale della metilglucamina. In considerazione della gravità della violazione, la Commissione ha comminato alle due società del gruppo Aventis un'ammenda pari a circa 2,8 milioni di euro (comprensiva di una riduzione del 40% per la collaborazione prestata nel corso del procedimento). La società Merck ha invece beneficiato di un'immunità totale per aver rivelato l'esistenza del cartello e fornito alla Commissione informazioni decisive sull'intesa prima dell'avvio dell'indagine.

Nel dicembre 2002, la Commissione ha accertato e sanzionato una violazione dell'articolo 81, comma 1, da parte di otto imprese italiane (Alfa

Acciai Spa, Feralpi Siderurgica Spa, Ferriere Nord Spa, IRO Industrie Riunite Odolesi Spa, Riva Acciaio Spa, Siderpotenza Spa, Valsabbia Investimenti Spa e Ferriera Valsabbia Spa, Leali Spa e Acciaierie e Ferriere Leali Spa che, al tempo, costituivano un'unica società, così come le due precedenti) che, con l'ausilio dell'associazione nazionale di categoria (Federacciai), avevano organizzato, tra il 1989 e il 2000, un accordo di cartello volto a restringere la concorrenza nel mercato dei tondi per cemento armato utilizzati nel campo dell'edilizia. L'infrazione, benché di rilevanza essenzialmente nazionale, è stata considerata di competenza esclusiva della Commissione in quanto rientrando nell'ambito d'applicazione dell'articolo 65 del Trattato della Comunità Economica del Carbone e dell'Acciaio. Dall'indagine della Commissione è emerso che l'intesa, per tutta la sua durata, aveva avuto per oggetto la fissazione di un supplemento al prezzo base per ogni tipologia di prodotto e, a partire dal 1992, anche la fissazione del prezzo base. Nel quinquennio finale, le imprese coinvolte avevano inoltre concertato la fissazione dei termini di pagamento, nonché il controllo e la limitazione della produzione e delle vendite. Nonostante alcune società avessero partecipato solo parzialmente alle infrazioni o per un periodo limitato, il numero delle imprese era sceso da 40 a circa 12 nel decennio considerato e, nel medesimo periodo, la quota complessiva di mercato dei partecipanti al cartello era salita dal 30% all'80%. In considerazione della gravità e della durata della violazione, la Commissione ha irrogato sanzioni pecuniarie per un ammontare complessivo pari a circa 85 milioni di euro. Nessuna ammenda è stata invece comminata a Federacciai, in quanto l'articolo 65, paragrafo 5, del Trattato CECA non prevede la possibilità di infliggere ammende alle associazioni di categoria.

Sempre nel dicembre 2002, la Commissione ha accertato e sanzionato un accordo di cartello di dimensioni mondiali tra otto imprese (la tedesca SGL Carbon AG, la francese Carbone Lorraine SA, le giapponesi Toyo Tanso Co. Ltd., Tokai Carbon Co. Ltd., Ibidem Co. Ltd. e Nippon Steel Chemical Co. Ltd., l'americana GraphTech International Ltd. e l'olandese Intech EDM BV) che, congiuntamente, detenevano la maggior parte del mercato delle grafite speciali, utilizzate per la produzione di utensili industriali destinati principalmente all'industria aerospaziale ed elettronica. L'indagine era stata avviata dalla Commissione nel 1999 sulla scorta delle informazioni fornite dalla società GraphTech nel corso di un procedimento concernente gli elettrodi di grafite, in occasione del quale la società, al fine di ottenere l'immunità dalle sanzioni, aveva rivelato l'esistenza di due intese parallele aventi a oggetto, rispettivamente, la fissazione dei prezzi nei mercati della grafite isostatica e di quella estrusa, due tipologie di prodotti appartenenti al gruppo delle grafite speciali. In relazione al cartello della grafite isostatica, la Commissione ha riscontrato che le otto imprese, tra il 1993 e il 1998, avevano posto in essere un accordo mediante il quale, attraverso riunioni segrete tenutesi in Giappone con regolarità e ai massimi livelli e un reciproco e intenso scambio di informazioni commerciali sensibili, avevano concertato la fissazione dei prezzi di vendita, la ripartizione del mercato e l'istituzione di un sistema di controllo

sul rispetto dell'intesa. La seconda intesa, concernente il mercato della grafite estrusa, era stata posta in essere, a partire dal 1993, tra le società GraphTech e SGL Carbon. L'accordo collusivo, protrattosi per oltre tre anni, prevedeva la fissazione del prezzo e la concertazione sulle modalità di vendita dei prodotti. La Commissione ha ritenuto che i comportamenti delle otto società costituissero gravi violazioni delle regole comunitarie di concorrenza e ha pertanto imposto alle imprese coinvolte ammende per un totale di circa 60,6 milioni di euro. In particolare, la condotta tenuta dalla società SGL Carbon è stata considerata dalla Commissione particolarmente grave in ragione del ruolo primario svolto in seno al cartello della grafite isostatica, tale da giustificare un incremento del 50% dell'importo base dell'ammenda. Tuttavia, in virtù della collaborazione prestata, la medesima ammenda è stata poi ridotta del 35%. Una completa immunità è stata concessa alla società GraphTech, che per prima aveva iniziato a collaborare con la Commissione fornendo prove decisive riguardo ai due accordi di cartello, mentre ad altre società è stata accordata una riduzione dell'ammenda pari al 35% per aver fornito ulteriori informazioni utili prima dell'invio della comunicazione degli addebiti.

Un'ultima infrazione al divieto dell'articolo 81, paragrafo 1, è stata riscontrata dalla Commissione, nel dicembre 2002, in relazione a un cartello tra quattro imprese (le giapponesi Takeda Chemical Industries Ltd. e Ajinomoto Company Inc. e le sudcoreane Cheil Jedang Corp. e Daesang Corp.) che rappresentavano, congiuntamente, la quasi totalità della produzione mondiale di aromatizzanti (nucleotidi). Tali società, tra il 1989 e il 1998, avevano aumentato i prezzi degli aromatizzanti in maniera coordinata, si erano ripartite la clientela e si erano regolarmente scambiate informazioni sulle vendite. L'indagine era stata avviata nel 1999 sulla base delle informazioni fornite dalla società Takeda al fine di ottenere l'esenzione totale dal pagamento dell'ammenda prevista dal programma comunitario di clemenza. In considerazione della gravità della violazione, ma anche dell'atteggiamento cooperativo tenuto da tutte le altre imprese, la Commissione ha comminato sanzioni complessive pari a circa 21 milioni di euro. La sanzione più elevata (15,5 milioni di euro) è stata inflitta alla società Ajinomoto, in virtù della maggiore quota di mercato da essa detenuta, pari a circa il doppio di quelle dei concorrenti. La società Daesang ha invece beneficiato di una riduzione del 50% per aver spontaneamente offerto la propria collaborazione alle indagini prima ancora di ricevere una richiesta d'informazioni.

Nel corso del 2002 la Commissione ha adottato quattro decisioni di esenzione individuale in relazione ad altrettante fattispecie di collaborazione fra imprese che, pur incidendo in misura sensibile sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri, sono state tuttavia ritenute idonee a produrre effetti complessivamente positivi per il mercato e tali da soddisfare le condizioni previste dall'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato.

Nel luglio 2002 la Commissione ha autorizzato ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato un accordo di cooperazione concluso tra le compa-